



COMUNE DI BIBBIANO
Prov. di Reggio Emilia
UFFICIO TRIBUTI

SCHEMA SINOTTICO PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI
(art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997)

TIPO DI VIOLAZIONE	SCADENZA ORDINARIA PER L'ADEMPIMENTO	TERMINI PER IL RAVVEDIMENTO	PER LA REGOLARIZZAZIONE: SANZIONI - INTERESSI - DOVUTO
OMESSO/PARZIALE/ TARDIVO VERSAMENTO (SIA IN ACCONTO CHE IN SALDO)	Esempio: per IMU 16/6 (acconto) e 16/12 (saldo)	ravvedimento sprint: entro 14 gg. dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè entro 14 gg. dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	0,10% dell'imposta ancora dovuta per ogni giorno di ritardo dal 1° al 14° (per i versamenti effettuati il 14° giorno la sanzione sarà quindi pari al 1,4%) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta
		ravvedimento breve: entro 30 gg. dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè entro 30 gg. dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	1/10 del minimo della sanzione (1/10 del 15% = 1,5% dell'imposta ancora dovuta) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta
		ravvedimento intermedio: entro 90 gg. dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè entro 90 gg. dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	1/9 del minimo della sanzione (1/9 del 15% = 1,67% dell'imposta ancora dovuta) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta
		ravvedimento lungo (1 anno): entro 1 anno dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè entro 1 anno dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	1/8 del minimo della sanzione (1/8 del 30% = 3,75% dell'imposta ancora dovuta) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta
		ravvedimento lungo (2 anni): entro 2 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè entro 2 anni dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	1/7 del minimo della sanzione (1/7 del 30% = 4,29% dell'imposta ancora dovuta) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta
		ravvedimento lungo (oltre 2 anni): oltre 2 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione, cioè oltre 2 anni dalla "scadenza ordinaria per l'adempimento"	1/6 del minimo della sanzione (1/6 del 30% = 5% dell'imposta ancora dovuta) + interessi al tasso legale a giorni + l'imposta ancora dovuta

NOTE:

- 1) La sanzione in ravvedimento operoso è riducibile, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- 2) Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
- 3) Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 4) Gli interessi legali vanno calcolati sull'imposta ancora dovuta, sono al tasso legale, e vanno corrisposti giorno per giorno dalla data di scadenza ordinaria per l'adempimento alla data in cui avviene il ravvedimento.